

## **STATUTO ASSOCIAZIONE "TUMAINI Genova Odv"**

### **ART. 1**

#### **(Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro)**

- a) E' costituita l'Associazione denominata "TUMAINI Genova" Odv, dal nome dell'ospedale di Tanga in Tanzania (che in lingua swahili significa speranza), con cui intende, in particolare, ma non solo, collaborare.
- b) L'Associazione intende e vuole tradurre, in termini operativi, lo spirito missionario, connaturale all'esperienza cristiana, già vissuto da tre persone, rispettivamente una italiana e due tanzani, ALBA, RUSMILIA, e Padre LIBERATUS che l' hanno attuato donandosi totalmente e con gioia agli altri. L'Associazione ha sede in Genova Sampierdarena, Vico Ferrante Aporti 1 e assume nella propria denominazione la qualifica di "Organizzazione di Volontariato" che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- c) L'Associazione "TUMAINI Genova Odv" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs.117/2017 e della normativa relativa al Terzo Settore, delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- d) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, ed hanno pieno elettorato attivo e passivo.
- e) L'Associazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

### **ART. 2**

#### **(Finalità dell'associazione)**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Liguria.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultima, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di carattere generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3** **(Ammissione)**

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

### **ART. 4** **(Diritti e doveri degli associati)**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

**ART. 5**  
**(Qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

**ART. 6**  
**(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per:

- dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- morte;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa da almeno due anni;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni.

**ART. 7**  
**(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

**ART. 8**  
**(L'assemblea )**

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, internet e social network, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **ART.9 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### **ART. 10 (Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

a) L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

b) L'assemblea ha i seguenti compiti:

1) eleggere i membri del Consiglio Direttivo

2) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri

3) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti,

4) indicare e approvare l'indirizzo generale delle attività e convalidarne il conseguente programma proposto dal Consiglio Direttivo;

5) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

6) approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 16;

7) stabilire, su indicazione e/o proposta preventiva e libera del Consiglio direttivo, l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

c) L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o almeno un terzo degli aderenti all'Associazione ne faccia richiesta

d) La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta ad ogni socio almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e può avvenire anche a mezzo lettera, fax, e-mail, internet e social network. Detta comunicazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora stabiliti per la prima e la seconda convocazione, e un elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo, che dovrà tenere conto anche degli argomenti eventualmente proposti dai Soci.

Le richieste dei Soci concernenti l'ordine del giorno dovranno pervenire al Consiglio Direttivo prima della riunione in cui il Consiglio stesso fissa la data dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad informare anche di eventuali argomenti proposti dai soci e non inseriti nell'ordine del giorno, in caso di richiesta di almeno un terzo degli aderenti, il Presidente deve provvedere alla convocazione straordinaria entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

e) L'Assemblea straordinaria è convocata con la stessa procedura dell'Assemblea ordinaria. Potrà anche svolgersi in occasione di quella ordinaria, precedendola.

f) Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

g) L'Assemblea, quando è convocata e riunita, è regolarmente costituita:

1) in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

h) Ciascun aderente può essere portatore al massimo di tre deleghe.

i) L'Assemblea, la prima volta che è convocata, è presieduta da uno dei partecipanti nominato dalla maggioranza dei presenti, e per le convocazioni che seguiranno, è convocata e presieduta dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano e dalla data dell'invio del fax o della posta elettronica.

l) Le deliberazioni assembleari dovranno risultare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.

### **ART. 11** **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati (**maggioranza inderogabile**).

L'assemblea straordinaria è convocata con la stessa procedura di quella ordinaria. Potrà anche svolgersi in occasione di quella ordinaria.

In caso di necessità, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

### **ART. 12** **(Consiglio Direttivo)**

a) L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

b) Il Consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea tra gli associati: comunque l'elezione deve essere sempre di un numero dispari di consiglieri.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per qualsiasi ragione venisse a mancare uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti facenti parte di eventuale lista.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

c) Esso può cooptare altri membri, sino ad un massimo di 5, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

d) Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge e nomina al suo interno, ove non abbia provveduto l'assemblea, anche il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.

e) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario ed almeno tre volte l'anno per deliberare sul rendiconto, su ordine del giorno, data e luogo dell'Assemblea, sulle quote associative e per redigere o approvare la relazione annuale sull'attività dell'Associazione. E' convocato anche su richiesta motivata di almeno due Consiglieri.

Perché possa deliberare è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese per voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, da un verbalista nominato dal Consiglio stesso. Il verbale è firmato dal Segretario e dal Presidente.

I Soci hanno diritto a prendere visione dei verbali.

f) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi e poteri:

1. eleggere al proprio interno, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
2. redigere ed emanare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.
3. Il regolamento, per essere valido, deve essere approvato dall'Assemblea.
4. fissare le norme per il funzionamento dell'associazione.
5. indicare e/o proporre all'Assemblea la quota associativa annuale dei vari Soci;
6. definire l'ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie
7. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
8. redigere, con l'assistenza del Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo annuale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
9. informare di eventuali argomenti proposti dai Soci da inserire nell'O.d.G.;
10. assumere o licenziare il personale e definirne la retribuzione, decidere su ogni altra questione concernente il rapporto di lavoro nel rispetto della normativa in materia;
11. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
12. deliberare l'eventuale indegnità del socio aderente e deciderne l'espulsione dall'Associazione.
13. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di straordinaria amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
14. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
15. tutti i poteri di straordinaria amministrazione.

## **ART. 13**

### **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 14**

##### **(il Segretario e il Tesoriere)**

a) Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- 1) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- 2) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- 3) é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo;

b) Il Tesoriere:

- 1) assiste il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- 2) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- 3) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- 4) è a capo del personale.

#### **ART. 15**

##### **(Organo di controllo)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 16**  
**(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

**ART. 17**  
**(Risorse economiche)**

a) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1) quote associative e contributi degli aderenti;

2) contributi dei privati;

3) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

4) contributi di organismi internazionali;

5) donazioni e lasciti testamentari;

6) rimborsi derivanti da convenzioni;

7) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

8) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

b) I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

c) Ogni operazione finanziaria di ordinaria amministrazione è disposta con firma del Presidente o del Vicepresidente o del Tesoriere, disgiuntamente;

d) Ogni operazione finanziaria di straordinaria amministrazione è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere o del Vicepresidente e del Tesoriere o del Presidente e del Vicepresidente.

e) E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 18**  
**(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### **ART. 19**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 20**

##### **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **ART. 21**

##### **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 22**

##### **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **ART. 23**

##### **(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

#### **ART. 24**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 25**

##### **(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **ART. 26**

##### **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **ART. 27**

##### **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 28**

##### **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.